

ATTI DELLA REGIONE

LEGGI REGIONALI

Legge regionale 7 Aprile 2020, n. 12 concernente:

Disposizioni urgenti per emergenza epidemio-
logica da COVID-19 e riconoscimento di debito
fuori bilancio.

Il Consiglio-Assemblea legislativa regionale
ha approvato.

Il Presidente della Giunta regionale
promulga,

la seguente legge regionale:

Art. 1

*(Sospensione dei termini degli adempimenti e
dei versamenti relativi ai tributi regionali)*

1. Per i soggetti con la residenza o la sede legale o la sede operativa nel territorio della Regione sono sospesi i termini degli adempimenti e dei versamenti relativi ai tributi regionali di cui all'Allegato 1 a questa legge, scadenti nel periodo compreso tra l'8 marzo 2020 e il 30 giugno 2020.
2. I versamenti sospesi nel periodo di cui al comma 1 sono effettuati, senza sanzioni e interessi, in un'unica soluzione, entro il 31 luglio 2020. Non si fa luogo al rimborso di quanto eventualmente già versato.
3. Il termine di cui al comma 2 si applica anche agli adempimenti sospesi ai sensi del comma 1.
4. Per i contribuenti residenti o aventi la sede legale o la sede operativa nel territorio della Regione è sospesa la riscossione delle rate in scadenza tra il 31 marzo 2020 e il 30 giugno 2020 dei debiti tributari, la cui rateizzazione è stata concessa dalla Regione, con la ripresa del pagamento delle rate residue a decorrere dal 31 luglio 2020.
5. La Giunta regionale è autorizzata a disporre con propria deliberazione, previo parere della Commissione assembleare competente, l'ulteriore sospensione o differimento dei termini di cui ai commi 1, 2, 3 e 4, in relazione all'evolversi dell'emergenza epidemio-logica da COVID-19.

Art. 2

*(Riconoscimento di legittimità
di debito fuori bilancio)*

1. Ai sensi della lettera e) del comma 1 dell'articolo 73 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), è riconosciuto legittimo il debito fuori bilancio di euro 250.000,00 relativo all'attivazione, con procedura di somma urgenza, del servizio di ospitalità a favore del personale della Marina Militare in forza all'ospedale da campo da installare presso l'ospedale di Jesi, per fronteggiare l'emergenza sanitaria COVID-19.

Art. 3

(Erogazioni liberali)

1. In relazione alle molteplici manifestazioni di solidarietà conseguenti all'emergenza epidemio-logica da COVID-19, la Regione, con questo articolo, disciplina l'utilizzo delle erogazioni liberali nel rispetto di quanto stabilito dall'articolo 99 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 (Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemio-logica da COVID-19), che affluiscono ai conti correnti appositamente istituiti.
2. Le risorse derivanti dalle erogazioni liberali di cui al comma 1 sono destinate agli interventi in ambito sanitario e di protezione civile finalizzati al superamento dell'emergenza epidemio-logica.
3. La Giunta regionale disciplina i criteri e le modalità di attuazione di questo articolo, nel rispetto delle finalità di cui ai commi 1 e 2.
4. Al fine di garantire la trasparenza dell'utilizzo delle donazioni, il loro impiego è rendicontato e reso pubblico, ai sensi del comma 5 dell'articolo 99 del d.l. 18/2020, sul sito internet istituzionale della Regione.

Art. 4

(Disposizioni finanziarie)

1. Dall'applicazione dell'articolo 1 non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione.
2. Per l'attuazione delle disposizioni previste all'articolo 2 è autorizzata, per l'anno 2020, la spesa di euro 250.000,00 iscritta a carico della Missione 11, Programma 1, dello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione 2020/2022.

3. Alla copertura degli oneri autorizzati dal comma 2 si provvede con le risorse già iscritte, per l'anno 2020, a carico della Missione 7, Programma 1, dello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione 2020/2022.
4. L'autorizzazione di spesa per l'anno 2020 della legge regionale 11 luglio 2006, n. 9 (Testo unico delle norme regionali in materia di turismo), contenuta nella Tabella A allegata alla legge regionale 30 dicembre 2019, n. 42 (Bilancio di previsione 2020/2022), è ridotta, per effetto del comma 3, di euro 250.000,00.
5. Le risorse derivanti dalle erogazioni liberali di cui al comma 1 dell'articolo 3 sono iscritte al Titolo 3 "Entrate extratributarie", Tipologia 5 "Rimborsi e altre entrate correnti", dello stato di previsione dell'entrata del bilancio 2020/2022.
6. Per la realizzazione degli interventi previsti dal comma 2 dell'articolo 3 la spesa è iscritta a carico delle seguenti Missioni dello stato di previsione della spesa del bilancio 2020/2022:
 - a) Missione 11 "Soccorso civile", Programma 1 "Sistema di protezione civile", Titolo 1, Titolo 2;
 - b) Missione 13 "Tutela della salute", Programma 7 "Ulteriori spese in materia sanitaria", Titolo 1 e Titolo 2.
7. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare le variazioni di bilancio necessarie ai fini della gestione per l'attuazione di questa legge.

Art. 5

(Dichiarazione d'urgenza)

1. Questa legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale è pubblicata nel bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Marche.

Ancona, 7 Aprile 2020

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
Luca Ceriscioli

Allegato 1

Elenco dei tributi regionali i cui termini sono sospesi (articolo 1, comma 1).

- 1) Tasse sulle concessioni regionali in materia di caccia, pesca e tartufi;
- 2) Imposta regionale sulle concessioni statali per l'occupazione e l'uso dei beni del patrimonio indisponibile dello Stato;
- 3) Imposta regionale sulle concessioni statali dei beni del demanio marittimo;
- 4) Tassa per l'abilitazione all'esercizio professionale;
- 5) Tassa automobilistica;
- 6) Tassa regionale per il diritto allo studio universitario;
- 7) Tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi;
- 8) Tariffa fitosanitaria.

AI SENSI DELL'ARTICOLO 5 DELLA LEGGE REGIONALE 28 LUGLIO 2003, N. 17 (NORME IN MATERIA DI ORDINAMENTO DEL BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE E DI DIRITTO ALL'INFORMAZIONE SUGLI ATTI AMMINISTRATIVI), IL TESTO DEL REGOLAMENTO REGIONALE VIENE PUBBLICATO CON L'AGGIUNTA DELLE NOTE.

IN APPENDICE AL REGOLAMENTO REGIONALE, AI SOLI FINI INFORMATIVI, SONO PUBBLICATE LE NOTIZIE RELATIVE AL PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE.

NOTE

Nota all'art. 2, comma 1

Il testo della lettera e) del comma 1 dell'articolo 73 del d.lgs. 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), il seguente:

“Art. 73 (*Riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio delle Regioni*) - 1. Il Consiglio regionale riconosce con legge, la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:

omissis

e) acquisizione di beni e servizi in assenza del preventivo impegno di spesa.

Omissis”

Nota all'art. 3, commi 1 e 4

Il testo dell'articolo 99 del d.l. 17 marzo 2020, n. 18 (Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19), è il seguente:

“Art. 99 (*Erogazioni liberali a sostegno del contrasto all'emergenza epidemiologica da COVID-19*) - 1. In relazione alle molteplici manifestazioni di solidarietà pervenute, il Dipartimento della protezione civile è autorizzato ad aprire uno o più conti correnti bancari dedicati in via esclusiva alla raccolta ed utilizzo delle donazioni liberali di somme finalizzate a far fronte all'emergenza epidemiologica del virus COVID-19.

2. Ai conti correnti di cui al comma 1 ed alle risorse ivi esistenti si applica l'articolo 27, commi 7 e 8, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1.

3. Nella vigenza dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020

e, in ogni caso sino al 31 luglio 2020, l'acquisizione di forniture e servizi da parte delle aziende, agenzie e degli enti del Servizio sanitario nazionale da utilizzare nelle attività di contrasto dell'emergenza COVID-19, qualora sia finanziata in via esclusiva tramite donazioni di persone fisiche o giuridiche private, ai sensi dell'art. 793 c.c., avviene mediante affidamento diretto, senza previa consultazione di due o più operatori economici, per importi non superiori alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, a condizione che l'affidamento sia conforme al motivo delle liberalità.

4. I maggiori introiti integrano e non assorbono i budget stabiliti con decreto di assegnazione regionale.
5. Per le erogazioni liberali di cui al presente articolo, ciascuna pubblica amministrazione beneficiaria attua apposita rendicontazione separata, per la quale è autorizzata l'apertura di un conto corrente dedicato presso il proprio tesoriere, assicurandone la completa tracciabilità. Al termine dello stato di emergenza nazionale da COVID-19, tale separata rendicontazione dovrà essere pubblicata da ciascuna pubblica amministrazione beneficiaria sul proprio sito internet o, in assenza, su altro idoneo sito internet, al fine di garantire la trasparenza della fonte e dell'impiego delle suddette liberalità.”

NOTIZIE RELATIVE AL PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE:

- Proposta di legge a iniziativa della Giunta regionale del 27 marzo 2020, n. 350;
- Proposta della I Commissione assembleare permanente nella seduta del 3 aprile 2020;
- Deliberazione legislativa approvata dall'Assemblea legislativa regionale nella seduta del 6 aprile 2020, n. 157.